Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 41 del 26/01/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DATA PROTECTION OFFICER", O DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 – 39 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 TRA ASST NORD MILANO E ASST LODI.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2020
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: S

PREMESSO che:
- in data 27 aprile 2016 è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, ad oggetto: "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation) (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile obbligatoriamente a partire dal 25 maggio 2018;
- il sopracitato regolamento tra le principali novità introduce il principio di "responsabilizzazione" (cd. accountability), attribuendo direttamente al Titolare del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, ovvero del complesso degli adempimenti declinati dalla normativa;
- in attuazione del principio di "responsabilizzazione" il Regolamento Europeo introduce la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali Data Protection Officer – D.P.O.) (artt. 37-39), disponendone la designazione obbligatoria da parte del Titolare «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a del GDPR);

RICHIAMATA:
- la deliberazione 22 aprile 2020 n. 256 con la quale l'ASST Nord Milano ha autorizzato la parziale modifica - con l'ASST di Lodi - all'accordo convenzionale per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) di cui alla deliberazione 9 gennaio 2020, n. 3, per il periodo 15.01.2020 - 31.12.2021, prevedendo le seguenti pattuizioni:
> attività richiesta al DPO per il periodo 15.01.2020 – 31.12.2020: n. 24 ore mensili;
> attività richiesta al DPO per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: n. 16 ore mensili;
> tariffa: euro 50,00 orari lordi omnicomprensivi oltre IVA;
> costo quantificato in via meramente preventiva, in complessivi Euro 28.548,00 IVA inclusa;
- la successiva deliberazione 28 maggio 2021, n. 469, con la quale è stata autorizzata l'appendice integrativa dell'accordo convenzionale di cui alla sopra richiamata deliberazione 22 aprile 2020, per il periodo 01.06.2021 – 31.12.2021, prevedendo fra l'altro le seguenti pattuizioni:
> attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo 01.06.2021 - 30.09.2021: n. 32 ore mensili;
> attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo 01.10.2021 - 31.12.2021: n. 16 ore mensili;
> tariffa: euro 50,00 orari lordi omnicomprensivi oltre IVA;
> costo quantificato in via meramente preventiva, in complessivi Euro 4.880,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che:
- il Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, avv. Anna Bricchi, quale responsabile del procedimento con note e-mail del 19 ottobre 2021, prot. n. 27376, conservata in atti, ha evidenziato la necessità di rinnovare la convenzione con l'ASST di Lodi tenuto conto che il professionista ha svolto con grande impegno, la propria attività presso l'Ufficio privacy dell'ASST Nord Milano, e che sono necessari ulteriori attività, non procrastinabili (aspetti documentali, approfondimenti giuridici, gestione dei problemi di sicurezza dei dati, attenzione verso i diritti dell'utenza e formazione);
- questa ASST Nord Milano, con nota PEC prot. n. 28743 del 04 novembre 2021, conservata agli atti, ha chiesto la preventiva disponibilità all'ASST di Lodi di rinnovare la convenzione per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati, tenuto conto che la scadenza della stessa è prevista per il 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO della nota PEC, prot. n. 1159 del 13 gennaio 2022, conservata in atti, con la quale l'ASST di Lodi ha manifestato la disponibilità ad accogliere la richiesta di rinnovo della collaborazione di cui trattasi, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022;

VISTA la corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti - tutta conservata in atti - con la quale è stato condiviso il testo della convenzione, allegata e parte integrante del presente provvedimento, che prevede in estrema sintesi le seguenti pattuizioni:

- l'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano è quantificata per un totale di n. 16 ore al mese per un totale di n. 96 ore per la durata della proroga della convenzione;
- le Parti danno atto che l'attività svolta dal 1 gennaio 2022 alla data di sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2022;
- il compenso per l'attività del DPO è stato pattuito in Euro 50,00 orari lordi omnicomprensivi oltre IVA;
- l'accordo convenzionale prevede altresì il ristoro dei costi di trasporto sostenuti dalla dr.ssa Maria Francesca Fasano nella misura massima pari al costo di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici, come espresso dalla Corte dei Conti in merito (cfr. deliberazioni e sezioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011), quantificato in via meramente preventiva in Euro 220,00 IVA inclusa;
- la convenzione di cui trattasi decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2022, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti; ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con preavviso di 60 giorni, dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o via posta certificata (PEC);

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo conservato in atti;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "*Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari*" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "*Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende*", prevedono "*il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia*";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 come modificata dalla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 *"Evoluzione del sistema Socio sanitario lombardo"* ha istituito le aziende socio sanitarie territoriali erogatrici delle prestazioni e degli interventi previsti dai LEA con un orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso, puntando all'integrazione operativa e gestionale tra erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali nel rispetto della libera scelta del cittadino;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio di questa Azienda in quanto sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia ovvero perché non può svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di conflitto di interesse o senza arrecare pregiudizio allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, avv. Anna Bricchi, incaricata di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convezione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata per le attività di cui trattasi;

DATO ATTO che i costi a carico dell'ASST Nord Milano per l'esecuzione della convenzione in argomento, quantificati, in via meramente preventiva, in complessivi Euro 6.076,00 IVA inclusa, sono stati annotati nel parere contabile, conservato agli atti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di prendere atto della proroga della convenzione passiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO), da parte del Dirigente Amministrativo, dott.ssa Maria Francesca Fasano, a favore di questa Azienda;

- di approvare e sottoscrivere il testo della convenzione allo scopo predisposto, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono in estrema sintesi le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
  - l'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano è quantificata per un totale di n. 16 ore al mese per un totale di n. 96 ore per la durata della proroga della convenzione;
  - le Parti danno atto che l'attività svolta dal 1 gennaio 2022 alla data di sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2022;
  - il compenso per l'attività del DPO è stato pattuito in Euro 50,00 orari lordi omnicomprensivi oltre IVA;
  - l'accordo convenzionale prevede altresì il ristoro dei costi di trasporto sostenuti dalla dr.ssa Maria Francesca Fasano nella misura massima pari al costo di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici, come espresso dalla Corte dei Conti in merito (cfr. deliberazioni e sanzioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011), quantificato in via meramente preventiva in Euro 220,00 IVA inclusa;
  - la convenzione di cui trattasi decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2022, rinnovabile previo accordi scritti tra le Parti; ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con preavviso di 60 giorni, dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o via posta certificata (PEC);

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, avv. Anna Bricchi incaricata di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convezione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata per le attività di cui trattasi;

- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, sulla base dei dati storici dello scorso anno, è pari ad Euro 6.076,00 IVA inclusa/periodo di riferimento, è stato annotato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DATA PROTECTION OFFICER", o DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 – 39 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 TRA ASST NORD MILANO E ASST LODI

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi (appresso denominata "ASST Lodi"), con sede in Lodi (LO), Piazza Ospitale n. 10 (C.F. e P.IVA 09322180960), in atto rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott. Salvatore Gioia, domiciliato per la carica presso la sede medesima

PREMESSO CHE

- l'ASST Nord Milano intende avvalersi di prestazioni professionali, messe a disposizione dall'Azienda Sociosanitaria Territoriale di Lodi, per lo svolgimento di attività di Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer", o DPO), ai sensi degli artt.37-39 del Regolamento (UE) 2016/679;
- l'ASST Nord Milano, con deliberazione 22 aprile 2020 n. 256, ha autorizzato la parziale modifica – con l'ASST Lodi - all'accordo convenzionale di cui alla deliberazione 9 gennaio 2020, n. 3, per il periodo 15.01.2020 - 31.12.2021;
- con successiva deliberazione 28 maggio 2021 n. 469, l'ASST Nord Milano ha

autorizzato l'appendice integrativa dell'accordo convenzionale di cui alla sopra richiamata deliberazione 22 aprile 2020, per il periodo 01.06.2021 – 31.12.2021;

- con nota PEC prot. 28743 del 04 novembre 2021, l'ASST Nord Milano ha chiesto la preventiva disponibilità all'ASST di Lodi di rinnovare la convenzione in oggetto, per il periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022;
- che, con nota PEC (nostro prot. n. 1159 del 13 gennaio 2022), l'ASST di Lodi, presa in considerazione la suddetta richiesta, ha comunicato la disponibilità di rinnovare la collaborazione di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione delle modalità, condizioni e norme per l'effettuazione di attività professionale da parte di personale dipendente dell'ASST di Lodi, individuato nel successivo art. 3, a favore della ASST Nord Milano.

Art. 2 - Attività da svolgere

L'ASST di Lodi si impegna a fornire prestazioni professionali al fine di organizzare e gestire attività di Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer"), ai sensi degli artt.37-39 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le attività sono declinate come di seguito descritto.

Verifica e gestione del sistema aziendale privacy nel suo insieme, ed in particolare:

- Registro dei Trattamenti;
- Verifica elenco delle Misure di sicurezza tecniche organizzative presenti in

Azienda (con il Direttore SIA);

- Gestione e aggiornamento nomine e dei Responsabili interni (ora, Responsabili delle Politiche privacy per la loro Struttura);
- Gestione principali nomine Responsabili esterni;
- Verifica nomina Amministratori di sistema;
- Privacy e cookie policy, anche in collaborazione con l'U.O. Comunicazione della ASST Nord Milano;
- Verifica informativa generale, informative stratificate, modulistica utenti per ambito territoriale e ospedaliero;
- Verifica analisi dei rischi e DPIA dei settori più a rischio (con il coinvolgimento attivo del Risk manager);
- Verifica della documentazione relativa alla Formazione del personale;
- Verifica della documentazione relativa all'attività del Gruppo di lavoro;
- Verifica e tenuta e aggiornamento del Registro delle violazioni;
- Regolare diffusione di commenti qualificati in tema di privacy per la Direzione e i Direttori delle varie Strutture aziendali, al fine di incentivare lo sviluppo di una cultura della privacy in Azienda.

Le attività di cui sopra sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

Gestione delle principali problematiche a livello aziendale

Attraverso l'attività consultiva del Gruppo di lavoro aziendale, si darà riscontro alle principali problematiche espresse a livello settoriale. In base ai numero e alla frequenza dei quesiti, si valuterà se prevedere un incontro mensile aperto ai Direttori di dipartimento/UOC o comunque ai Responsabili dei settori interessati.

E' indispensabile che i seguenti Dirigenti collaborino attivamente con il DPO:

- Direttore SIA per tutti gli aspetti informatici;

- Risk manager.

Necessario anche prevedere un confronto al bisogno con:

- Direttori Approvvigionamenti/Convenzioni per l'addendum ai contratti e alle convenzioni con i Responsabili esterni del trattamento;
- Direttore Medico di Presidio/Sitra per quanto di competenza.

Gestione Ufficio del DPO con la formazione operativa della Collaboratrice in forza

Il DPO sarà supportato dal Gruppo di Lavoro aziendale sulla privacy della ASST Nord Milano e da una risorsa già presente nell'Ufficio del DPO (dedicata al back office e alla gestione della privacy). L'attuale collaboratrice dell'Ufficio DPO dovrà essere presente nella sede in cui si svolgerà l'attività dei DPO e rendersi disponibile nei giorni e negli orari di presenza con la stessa concordati.

Art. 3 - Individuazione del Dirigente

L'attività di cui al precedente art. 2 verrà svolta dalla Dr.ssa Maria Francesca Fasano, Responsabile Protezione Dati ("DPO") dell'ASST di Lodi, al di fuori dell'orario di servizio dovuto all'ASST di Lodi, compatibilmente con i normali compiti istituzionali e con le esigenze organizzative della struttura cui risulta assegnata.

Alla dr.ssa Maria Francesca Fasano è richiesto di svolgere le seguenti funzioni, in applicazione di quanto espressamente previsto dal Regolamento (UE) 2016/679:

- informare e fornire consulenza al Titolare e ai Responsabili del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi in materia di trattamento di dati personali;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento europeo e delle norme sulla materia, nonché delle politiche del titolare e dei Responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- cooperare con l'Autorità di controllo, ovvero con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con la suddetta Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, comprese la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione;
- nell'eseguire i propri compiti, prendere in considerazione debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- svolgere un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Azienda;
- essere coinvolta in tutte le questioni aziendali riguardanti i dati personali e riferire direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento;
- svolgere le proprie funzioni in piena autonomia, indipendenza e con responsabilità, essendo tenuta al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti
- per le sue funzioni di DPO (RPD), non potrà essere rimossa/penalizzata in ragione dell'adempimento dei compiti affidati, potrà contare su risorse sufficienti in proporzione ai trattamenti svolti e dovrà mantenere la propria conoscenza specialistica;

I dati di contatto della Dott.ssa Maria Francesca Fasano, nella sua funzione di DPO

(RPD) aziendale (recapito postale, e-mail, telefono) saranno pubblicati sul sito dell'ASST Nord Milano e sull'Area riservata ai dipendenti e resi noti in tutte le situazioni, con le modalità stabilite dalla normativa, oltre ad essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4 - Durata dell'incarico e condizioni economiche

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2022, rinnovabile previo accordi scritti tra le Parti; Le Parti danno atto che l'attività svolta dal 1 gennaio 2022 alla data di sottoscrizione della suddetta convenzione, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dalla sottoscrizione al 30 giugno 2022;

L'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo indicato **sarà di un totale di n. 16 ore al mese;**

Tariffa oraria da corrispondere al DPO: € 50,00 (lordi);

Al DPO saranno rimborsate le spese di viaggio, previa produzione di idonea documentazione, nella misura massima pari al costo di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici, come espresso dalla Corte dei Conti in merito (cfr. deliberazioni e sanzioni riunite in sede di controllo nn. 8 e 21/2011).

Art. 5 - Rendicontazione

La ASST Nord Milano invierà mensilmente all'ASST di Lodi la distinta dell'attività espletata nell'ambito della presente convenzione.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

L'ASST di Lodi emetterà fattura mensile sulla base della rendicontazione di cui all'art. 5. Nessun pagamento diretto al personale interessato dovrà essere effettuato ad alcun titolo dalla ASST Nord Milano, che verserà tutti i compensi di cui sopra direttamente ed integralmente all'ASST di Lodi, la quale liquiderà alla propria

dipendente quanto di spettanza, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 7 - Rapporti amministrativo-economici

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, intercorreranno esclusivamente tra le due Amministrazioni; pertanto è esclusa ogni possibilità di accordi diretti tra la ASST Nord Milano e il professionista individuato.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Durante l'attività di che trattasi la professionista individuata è a tutti gli effetti da considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro dovuto all'ASST di Lodi e ciò ai fini assicurativi per rischi di infortunio, R.C. verso terzi, R.C. professionale. Pertanto sollevano l'Azienda stessa da ogni responsabilità connessa all'attività di che trattasi.

Art. 9 - Durata e risoluzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2022. L'eventuale disdetta anticipata rispetto alla scadenza prevista dovrà essere comunicata da una delle due parti mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data a partire dalla quale si intende interrompere il rapporto convenzionale. Le Parti danno atto che l'attività svolta dal 1 gennaio 2022 alla data di sottoscrizione della suddetta convenzione, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dalla sottoscrizione al 30 giugno 2022.

Art. 10 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da tutte le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle

Parti sono tenuti ad osservare. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione e per La Trasparenza pubblicato nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.asst-nordmilano.it e www.asst-lodi.it.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno patito.

Art. 11 - Privacy

Le parti, nel di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della privacy e dal D.Lgs 101/18.

Art. 12 - Registrazione

La presente Convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, la quale ha provveduto al versamento di detta imposta tramite mod. F23.
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 - Controversie / Foro competente

In caso di inadempienze le parti si impegnano a darsi reciproca informativa ed a ripristinare, in tempi brevi, le eventuali irregolarità denunciate.

Eventuali controversie circa l'esatta interpretazione delle norme della presente convenzione, saranno risolte in via conciliativa tra le parti.

Nel caso la conciliazione non riuscisse, dovranno risultare da idoneo verbale le eventuali discordanze e contrapposizioni per la cui risoluzione è competente, in via esclusiva e non alternativa, il Foro di Monza.

Art. 14 - Norma rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASST Nord Milano

DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

Per l'ASST di Lodi

DIRETTORE GENERALE

(dott. Salvatore Gioia)

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art, 6 dei D. L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/1212012.